



FRANCESCO SENATORE

## ***Manasse judio tedesco e Josep medico ebreo. Suppliche, ebrei e fisco nel regno di Napoli alla fine del Quattrocento\****

### *1. La supplica*

La ricerca sugli ebrei nel Mezzogiorno d'Italia tra Quattro e Cinquecento si giova da tempo della straordinaria ricchezza di informazioni contenute nei *Partium*, i registri in cui la Regia Camera della Sommara, preposta alla gestione del patrimonio regio (quindi anche degli ebrei), conservava copia delle lettere spedite perlopiù a ufficiali regi e su richiesta delle parti.<sup>1</sup> Una gran quantità dei documenti studiati da Nicola Ferorelli (1915) e da Cesare Colafemmina (basti ricordare i corposi volumi sugli ebrei in Puglia e in Calabria, 1990, 2012) proviene da questo fondo.<sup>2</sup> Generalmente, le lettere registrate nei *Partium* sono l'esito di una richiesta all'autorità, esposta a voce (*è stata facta querela*), mediante la presentazione di una supplica scritta (*è stato presentato memoriale / è stata presentata petitione/supplicazione*) o anche mediante il recapito di una

---

\* L'Archivio di Stato di Napoli è abbreviato come ASNa. Quando sono citati i due testi editi in Appendice vengono riportati due numeri: il primo indica il documento, il secondo il rigo. Ringrazio molto Francesco Montuori, Giancarlo Lacerenza e Gabriella Tricarico per i consigli e le segnalazioni.

<sup>1</sup> R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommara e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze University Press, Firenze 2012; F. Senatore, "La corrispondenza interna nel regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommara", in A. Giorgi, K. Occhi (a c.), *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, Il Mulino, Bologna 2018, 215-258. Non sono rare le lettere indirizzate a ufficiali baronali e le relazioni della Sommara al re per le decisioni più delicate.

<sup>2</sup> N. Ferorelli, *Gli Ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, a c. di F. Patroni Griffi, Dick Peerson, Napoli 1990<sup>2</sup>; C. Colafemmina, *Documenti per la storia degli ebrei in Puglia nell'Archivio di Stato di Napoli*, Regione Puglia, Istituto Ecumenico S. Nicola, Bari 1990; Id., *The Jews in Calabria*, Leiden - Boston 2012 (per non dire dei numerosi altri contributi dello stesso autore).

lettera. La procedura seguita condiziona fortemente la struttura testuale. In questa sede ci concentreremo sulle suppliche scritte, che erano il formato documentario abituale nella comunicazione politica tra il sovrano e i sudditi, dunque anche quella particolare tipologia di sudditi che erano gli ebrei (*servi camerae regiae* secondo la tradizione) come individui e come membri delle *universitates* giudaiche.<sup>3</sup>

Spesso, la supplica è inserita tal quale all'interno della lettera della Sommaria (n° 3 e 4 dello schema che segue), giacché in quest'ultima viene ordinato ad un ufficiale di procedere secondo quanto indicato nella *decretatio in pede* (n° 2, è il *rescritto*, nel lessico di altre regioni), cioè la determinazione del re sulla questione che è oggetto della supplica (n° 1). Un esempio tratto da *Jews in Calabria* di Colafemmina chiarirà quanto abbiamo detto.<sup>4</sup> I numeri 1-4 corrispondono alla cronologia degli atti:

[3] Per parte de... fo dato memoriale ala Maiestà del signor re del tenore seguente

[1] Sacra Maiestà, la università de Monteleone dela provincia de Calabria Ultra fa intendere...

[2] Regia Camera Summarie super omnibus in supplicatione contentis provideat ... Probata per Reginarum locumtenentem generalem etc. In Castello Novo XV novembris 1497. ....

[4] Et volendose exequire quanto per la preinserta regia decretacione se ordina et comanda ... Datum ultimo iulii 1498. Cesar Pignatellus locumtenens.

La forma documentaria, precipitato della procedura, inquadra rigidamente una fattispecie estremamente varia. È questa un'affermazione banale, ma pure va ribadita perché ciò che si dice e ciò che non si dice – i pieni e vuoti del testo – dipendono dal formato utilizzato. In primo luogo – è ovvio – un conto sono le informazioni contenute nelle suppliche presentate dagli ebrei,

<sup>3</sup> Per la supplica nel regno, come forma di comunicazione politica e come formato documentario, cfr. C. De Caprio, "Comunicare col re. Linguaggi politici fra prassi e ideologia nel regno di Napoli di età aragonese: il caso dell'*universitas* di Capua", in R. Librandi, R. Piro (a c.), *L'italiano della politica e la politica per l'italiano*. Atti del XI Convegno ASLI - Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Napoli 20-22 novembre 2014), Cesati, Firenze 2016, 595-607; F. Senatore, "Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche", in I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore (a c.), *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia medievale*, Viella, Roma 2017, 113-145.

<sup>4</sup> Colafemmina, *The Jews*, n° 399, 462-465. Identica struttura ha il documento n° 577, 650 (anno 1535). La supplica inserita nel n° 361, 420-421 non contiene la *decretatio*. Partizione del documento e formulario, sul lungo periodo, sono repertoriati in Senatore, "Forme testuali", 129-143.

un conto quelle delle suppliche presentate dalle università (come il caso sopra schematizzato) che, poniamo, lamentavano l'eccessivo carico fiscale dopo il trasferimento altrove degli ebrei. Anche la maggior parte delle suppliche presentate da questi ultimi riguarda le questioni fiscali, oltre che il mancato rispetto dei diritti di cui essi godevano in ambito giurisdizionale e commerciale.

In secondo luogo, siamo in presenza di una enunciazione che non è mai spontanea, nonostante la vivacità linguistica e la varietà di alcune situazioni rappresentate. La comunicazione è fortemente influenzata dall'asimmetria del rapporto e dalla necessità che aveva il *supplicante* o *exponente* (come viene chiamato) di adeguarsi al linguaggio politico del sovrano e dei suoi ufficiali, rappresentando in primo luogo la propria povertà e la necessità di soccorso. Anche la protesta, la difesa dei propri diritti, il suggerimento di soluzioni innovative, la minaccia si adeguano allo schema della domanda di grazia.

Come ha recentemente affermato Giacomo Todeschini, la natura del potere pubblico *definisce* la visibilità documentaria degli ebrei. Nel Meridione e in Sicilia, a differenza di altre parti d'Europa, «la forma stessa dei documenti, in quanto finalizzata a registrare le attività e il significato fiscale degli ebrei come sudditi del sovrano aragonese o angioino, e anzi di diretta pertinenza del sovrano, ha il preciso obiettivo di descrivere il più esaustivamente possibile i ruoli economici e sociali degli ebrei». <sup>5</sup> Le università degli ebrei del Regno, di una provincia, della singola giudecca o di un centro abitato erano soggetti giuridici e politici abilitati alla raccolta e corresponsione delle imposte regie, alla richiesta di protezione e privilegi, alla loro difesa. <sup>6</sup> Queste azioni diventano scritture nelle stesse forme e nelle stesse occasioni di qualsiasi altro soggetto politico. Diventano elenchi di richieste (*capitoli, grazie, memoriali*) che, negoziate con il re, approdano al privilegio; registri dei redditi (*apprezzi*); atti notarili (procure, testimoniali, verbali, contratti commerciali e creditizi). Diventano, appunto, suppliche individuali.

Ma se il quadro istituzionale e il linguaggio erano gli stessi delle università e dei sudditi cristiani, la condizione degli ebrei restava particolarmente fragile, per le intemperanze e le violenze della popolazione e talvolta degli uf-

---

<sup>5</sup> G. Todeschini, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Carocci, Roma 2018, 118-119.

<sup>6</sup> Vincenzo Sellaer insiste giustamente sulla necessità di studiare la «political life» degli ebrei meridionali nel quadro delle istituzioni pubbliche, in particolare dell'*universitas*: V. Sellaer, "Jews in the Piazza: Jewish Self-government in the Fifteenth-century Kingdom of Naples", *European Journal of Jewish Studies* 11 (2017) 24-34; Id., "Farene dui: The Separation of the Jewish and Christian *universitates* in Fifteenth-century Apulia", *Journal of Jewish Studies* 70 (2019) 83-109. Si veda anche la sua tesi di dottorato: *The Juridical Communities of Apulia: Municipal Belonging and Communal Identity in the Aragonese Kingdom of Naples*, City University of New York, 2018 (<https://academicworks.cuny.edu/>, visto il 14 giugno 2020).

ficiali regi, per la “naturale” diffidenza che i cristiani e il re stesso nutrivano nei loro confronti.

In questa sede saranno presentate le suppliche di due ebrei, Manasse e Josep, nei tardi anni '90 del Quattrocento, anni difficili per la crisi finanziaria e politica della dinastia aragonese, per la recrudescenza dell'antigiudaismo, per le tensioni dovute all'immigrazione ebraica dal Nord Europa e dai domini spagnoli. Le due suppliche sono interessanti non perché modificano in misura significativa il quadro generale che già conosciamo,<sup>7</sup> ma perché sono originali (figg. 1-2 e 3). È quindi possibile leggere, senza il filtro della lettera della Sommaria che la riassumeva o citava, la supplica così come fu consegnata al re o al suo ufficiale, l'atto n. 1 dello schema presentato sopra.

Le due suppliche hanno la forma consueta, così come documentata nel Regno nei secoli XV-XVII. Dal punto di vista materiale si tratta di un mezzo foglio ripiegato verticalmente: il testo è all'interno, l'intitolazione all'esterno, con la scrittura capovolta (destinatario in latino e in dativo, nome del supplicante in volgare, preceduto da *de*, 1.78-80, 2.48-49). Dal punto di vista testuale, il supplicante parla in terza persona, non c'è la data né, in questi casi, la decretazione finale.<sup>8</sup> Chi le scrisse? È difficile dirlo, ma è improbabile che si tratti di autografi. Gli scriventi furono forse delegati di scrittura, persone vicine al supplicante e che avevano una certa pratica della scrittura amministrativa,

<sup>7</sup> Per i regni di Ferrandino e Federico d'Aragona: Ferorelli, *Gli ebrei*, 199-211, cui si affida prevalentemente V. Bonazzoli, “Gli Ebrei del regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. I parte: il periodo aragonese (1456-1499)”, *Archivio storico italiano* 137 (1979) 495-559; 499-509; B. Ferrante, “Gli statuti di Federico d'Aragona per gli ebrei del regno”, *Archivio Storico per le Province Napoletane* 67 (1979) 131-184; G. Lacerenza, “Lo spazio dell'ebreo. Insediamenti e cultura ebraica a Napoli (secoli XV-XVI)”, in L. Barletta (a c.), *Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, Atti del convegno (Napoli, maggio 1999), Cuen, Napoli 2002, 357-427: 413-417; N. Zeldes, “Sefardi and Sicilian Exiles in the Kingdom of Naples: Settlement, Community Formation and Crisis”, *Hispania Judaica* 6 (2008) 237-265; Ead., “The Mass Conversion of 1495 in South Italy and its Precedents: A Comparative Approach”, *Medieval Encounters* 25 (2019) 227-262. Si vedano anche, per la dominazione aragonese a Napoli: D. Abulafia, “The Aragonese Kings of Naples and the Jews”, in B.D. Cooperman, B. Garvin (eds.), *The Jews of Italy: Memory and Identity. Studies and Texts in Jewish History and Culture*, University Press of Maryland, Bethesda 2000, 82-106; G. Petralia, “L'età aragonese. ‘Fideles servi’ vs ‘regii subditi’: la crisi della presenza ebraica in Italia meridionale”, in C.D. Fonseca et al. (a c.), *L'Ebraismo dell'Italia Meridionale Peninsulare dalle origini al 1541. Società, Economia, Cultura*, IX congresso internazionale dell'Associazione Italiana per lo studio del Giudaismo, Congedo, Galatina 1996, 79-114.

<sup>8</sup> Senatore, “Forme testuali”.

grazie alla frequentazione di ambienti notarili e cancellereschi o alla disponibilità di formulari.<sup>9</sup> Non ne sappiamo molto, in verità. Lo lascia credere il sostanziale rispetto dei caratteri estrinseci (formato del foglio, *mise en page*, formulario, struttura testuale). Si tratta però di un'omogeneità superficiale, perché le suppliche differiscono molto dal punto di vista grafico e linguistico. Mentre quella di Manasse è assolutamente conforme allo stile delle cancellerie centrali del Regno, in primo luogo nella grafia (si veda la fig. 4), quella di Josep è un prodotto della periferia, che però sa adeguarsi al linguaggio politico e documentario della monarchia.

## 2. Manasse judio tedesco

In una data imprecisata, forse al principio del 1497, *Manasse judio tedesco* presentò al re di Napoli Federico d'Aragona una supplica. Manasse, dal nome biblico, era evidentemente di origine askenazita.

In nome della sua fedeltà al sovrano, egli si propone come commissario regio per l'accertamento della ricchezza di tutti gli ebrei del Regno. Grazie alla sua competenza linguistica, è in grado di leggere i registri catastali degli ebrei («il libro loro se scrive la stima», 1.27), nei quali tuttavia sarebbe registrata soltanto la metà o addirittura la terza parte della reale ricchezza. Gli ebrei ricchi che gestiscono le contribuzioni fiscali tratterebbero una parte di ciò che riscuotono, senza versarlo al Fisco, impoverendo così i loro correligionari. Manasse – molto attento a presentarsi bene – afferma che non ha affatto intenzione di denunciarli, né auspica che siano condannati dal re, né tanto meno vuole intromettersi nella raccolta delle imposte, maneggiando il denaro della Corona (1.8-10). La sua intenzione è duplice: procurare un vantaggio al sovrano (lo dice usando il *topos* «fare servitio et utilità», 1.3, cfr. 1.74), specie in un momento di difficoltà finanziaria e – questa seconda motivazione è forte, ma non del tutto esplicita – mettere fine alle sperequazioni all'interno delle comunità ebraiche. Gli ebrei – a dire di Manasse – sono ben contenti di pagare le imposte, purché le somme sborsate vadano integralmente al Fisco regio, e non finiscano nelle mani degli approfittatori, gli ebrei ricchi che «magnano li altri judei» (1.13, cfr. 1.17-18). Una volta accertata la reale ricchezza di ciascuno, il sovrano avrebbe potuto imporre un prelievo dell'1% sul reddito di ogni fuoco. Il gettito complessivo avrebbe potuto essere,

---

<sup>9</sup> L'inaspettata presenza di lemmi rari nelle scritture di provenienza regia lascia immaginare ambienti colti, ma non del tutto assimilabili alle cancellerie. Ad esempio «qualche recolta» in Manasse (1.14) invece di *colta/colletta*, «il libro loro se scrive la stima» (1.27), invece di *apprezzo*, e «regio Cunto», invece di *numeratione* negli statuti del 1498, Ferrante, “Gli statuti”, 154.

secondo Manasse, di 8/10.000 ducati (1.34-35, cfr. 1.41): dunque le ricchezze degli ebrei sono da lui stimate intorno al milione di ducati. Inoltre, la conoscenza della reale ricchezza ebraica avrebbe consentito al re di individuare i soggetti a cui chiedere prestiti (1.61-62). Manasse sembra suggerire infatti quest'ultima soluzione. Egli sconsiglia di imporre prelievi straordinari,<sup>10</sup> sa bene che sono dispositivi sperequativi, perché colpiscono tutti e soprattutto perché sono abitualmente gestiti dagli esponenti più influenti delle comunità, i quali sono sospettati di scaricarne il peso sui meno abbienti. Il prelievo per «terzi extraordinarii», così detto perché esatto in tre rate quadrimestrali, è una rovina, è «la disfazione de tucti li altrj judei poveri et fare jmpiere la bursa a li richi» (1.64-66).

Di Manasse sappiamo quello che lui stesso ci dice: era stato al servizio del «signor re vostro padre» (1.48). Tra Alfonso II (1494-95), Federico (1496-1501), figli di Ferrante, e Ferrante II o Ferrandino (1495-96), figlio di Alfonso II, sembra più probabile che il destinatario della supplica sia Federico, come ritenne Biagio Ferrante, che la pubblicò nel 1979.<sup>11</sup> Il motivo è – aggiungiamo noi – che proprio sotto l'ultimo Trastámara di Napoli la questione ebraica si pose continuamente all'attenzione della Corona, in un succedersi disordinato di iniziative accumulate dalla volontà di ricavare la maggior quantità possibile di denaro dagli ebrei, nuovamente protetti dopo i disordini, le conversioni forzate e le espulsioni del 1495-96, durante l'invasione francese e il breve re-

<sup>10</sup> I prelievi straordinari erano la soluzione più facile in periodi di emergenza finanziaria. Essi erano imposti sia ai cristiani sia agli ebrei. Ad esempio, nel dicembre 1473 Ferrante si accordò («fece compositione») con l'«università iudaica de tuto el reame» per la somma di 6.000 ducati e ottenne altri 5.000 ducati dai convertiti (E. Scarton, F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Federico II University Press, Napoli 2018, 358). L'iniziativa è da collegare ad un'azione repressiva nei confronti del prestito giudaico: potrebbe trattarsi del prezzo pagato per ritornare alla normalità. Il 26 settembre il sovrano aveva ordinato il sequestro delle scritture dei banchi ebraici (registri, contratti, ricevute). L'ordine, contenuto in una lettera circolare, andava tenuto segreto perché il sequestro cogliesse di sorpresa i banchieri il successivo 1° ottobre, C.P. Di Martino, “Nefande et excessive usure qualj pagano alj judej”. Un'inedita lettera di Ferrante I d'Aragona”, *Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana* 22 (2002) 111-118. La lettera di un ambasciatore sforzesco attesta che il sequestro riguardò anche i pegni e gli altri beni mobili dei banchieri e che fu giustificato come una sorta di campagna contro l'usura, in cui furono coinvolti, su richiesta di Ferrante, alcuni predicatori francescani. Il re dichiarò di voler istituire banchi di pegno senza interesse (Leonardo Botta a G.M. Sforza, 13 novembre 1473, edita in Senatore - Scarton, *Parlamenti generali*, 358). Il progetto non dovette aver corso. Un altro prestito è citato *infra*, nota 53.

<sup>11</sup> Ferrante, “Gli statuti”, 177.

gno di Ferrandino.<sup>12</sup> Manasse sostiene di aver fatto la stessa proposta al padre del sovrano, dunque Ferrante, ma che l'iniziativa non era andata a buon fine, anche perché gli era stato ordinato di andare in Germania, per «servitio de vostra maestà» (1.54), dunque – se l'aggettivo personale non è un *lapsus* – del medesimo Federico. Si potrebbe ipotizzare che Manasse fosse stato utilizzato in qualche modo, ad esempio come interprete, al seguito di Francesco dei Monti o de Montibus, ambasciatore residente presso l'imperatore Massimiliano d'Asburgo dal 1494 al 1500,<sup>13</sup> ma si tratta davvero di un'illusione. A completamento di queste scarse notizie, aggiungiamo che persone con un nome simile compaiono in un'altra lettera dei *Partium*.<sup>14</sup>

Manasse esordisce accennando ai bisogni finanziari del re, «la grande despesa che fa adesso quella» (1.4), e mostra di conoscere bene i meccanismi del prelievo fiscale nei confronti degli ebrei: come abbiamo visto, cita le imposizioni ordinarie (i denari «che have ordinariamente», 1.46), quelle straordinarie («qualche recolta, terzi extraordinarii», 1.14, cfr. 1.63-64) e i prestiti individuali (1.60-61), che in ambito cristiano erano stati talvolta preferiti da re Ferrante per la facilità di riscossione.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Cfr. *supra*, nota 7. Sulle violenze del 1495 si veda più avanti, paragrafo 3.

<sup>13</sup> Un profilo dell'ambasciatore, chiamato in tedesco Franz der Berger, è in G. Metzger, *Kommunikation und Konfrontation: Diplomatie und Gesandtschaftswesen Kaiser Maximilians I. (1486-1519)*, de Gruyter, Berlin - Boston 2016, 372-373, ma già in W. Höflechner, *Die Gesandten der europäischen Mächte, vornehmlich des Kaisers und des Reiches 1490-1500*, Bohlaus, Wien 1972, 295-297. Ampie informazioni sulla sua attività diplomatica al servizio di Ferrante e, già nel 1498, dell'imperatore sono in N. Petzi, *Polit-Kommunikation am Hof Maximilians I. Der Zusammenbruch der Pentarchie in Italien im Spiegel der Diplomatie (1494-1500)*, Tectum-Verlag, Heidelberg 2011.

<sup>14</sup> Salomone e Dabeday *de Minasse* sono elencati tra i capifamiglia ebrei espulsi da Strongoli (da dove erano ancora assenti nel novembre 1498) e caricati su una nave veneziana nel settembre 1496, Colafemmina, *The Jews*, n° 402, 467-468. Il documento è quello citato *infra*, testo corrispondente a nota 36 (fig. 4).

<sup>15</sup> Mercanti, baroni e ufficiali prestavano abitualmente denaro ai Trastámara di Napoli. Al tempo del Magnanimo, il Parlamento generale del Regno istituì prestiti forzosi, nella forma di anticipazioni della tassa generale (il focatico), nel 1449 e nel 1453 (Scarton - Senatore, *Parlamenti generali*, 140-142, 270, 298). Dopo il 1458, Ferrante evitò a lungo di convocare il Parlamento, superando le crisi di liquidità grazie a prestiti individuali e all'imposizione *motu proprio* di acquisti forzosi del sale in quantità e scadenze eccedenti l'ordinario. Nel 1474 contrattò con i principali baroni e ufficiali un prelievo straordinario (50.000 ducati) sulle loro rispettive entrate, rinunciando a imporre l'adoa, imposta sostitutiva del servizio militare corrisposta dai feudatari *in capite* con il concorso della popolazione (ivi, 162, 360-363).

La supplica contiene due indizi importanti dal punto di vista del contesto: gli ebrei hanno pagato al re una certa somma «quisti jorni passati» (1.36), essi non sono obbligati a pagare le imposte dirette («non pagano foco né sale», 1.37) grazie a «un privilegio ad loro concesso» (1.37-38). Non è possibile datare il primo indizio. Il secondo merita un approfondimento.

Commentando questo passo, Biagio Ferrante ritiene erroneamente che Manasse suggerisca «l'abolizione del privilegio di esenzione dal pagamento del fuoco e del sale» e richiama l'articolo XLVI degli statuti che pubblica, concessi da Federico d'Aragona il 12 giugno 1498 agli ebrei e ai convertiti più recenti, ossia quelli battezzati a partire dal 1495 (fig. 5).<sup>16</sup> L'articolo riguarda tutt'altro: la richiesta presentata era che nessun signore laico o ecclesiastico potesse imporre prelievi di alcun genere agli ebrei («mortafa, foculario, salario, provisione»). Si trattava di un'esenzione dal prelievo di baroni, vescovi e monasteri, ritenuto arbitrario: si voleva far valere fino in fondo il principio dell'appartenenza degli ebrei al re, tanto che si precisò che restavano «reservati li pagamenti che <per> la predicta Maiesta proprii seranno imposti».<sup>17</sup> La risposta, come spesso in questa tipologia di documenti, fu prudentemente interlocutoria: il sovrano disse sì («Placet»), ma appellandosi alla consuetudine («iuxta solitum et consuetum»). In questo modo si rinviava ad altra sede – per così dire – la risoluzione di un eventuale conflitto tra questa concessione generale e le numerose fattispecie esistenti, perché poteva ben succedere che un antico privilegio consentisse a questo o quel signore un prelievo fiscale sugli ebrei della sua giurisdizione.

A quale privilegio si riferisce allora Manasse? Probabilmente quello del 1465, nel quale l'esenzione dalle contribuzioni ordinarie dei cristiani è un dato implicito nell'articolo 4: in esso si chiese che qualsiasi tipo di imposta fosse ripartita fra tutti gli ebrei e in tutte le province del Regno, e che nel caso di esenzioni individuali l'importo fosse detratto dal montante complessivo. Era ciò che avveniva per le *universitates* cristiane. La risposta fu positiva, con l'eccezione degli ebrei che abitavano nelle giudecche di Montalto, Cosenza, Lecce e Sessa.<sup>18</sup> Ciò significa che le loro rispettive quote erano pagate dagli altri ebrei. Gli altri articoli del 1465 riguardanti il prelievo fiscale danno per scontato che gli ebrei erano sottoposti a contribuzioni specifiche, ordinarie e straordinarie, con facoltà di stabilire da soli le modalità della raccolta fiscale all'interno delle proprie comunità (mediante imposte dirette o indirette, art.

<sup>16</sup> Ferrante, "Gli statuti", 179.

<sup>17</sup> Ivi, 158. L'integrazione tra parentesi angolari è una nostra proposta.

<sup>18</sup> C. Colafemmina, "I capitoli concessi nel 1465 da Ferrante I ai giudei del Regno", *Studi Storici Meridionali* 12 (1992) 279-303: 297, art. 4.



9) e con esenzione dalle contribuzioni straordinarie che colpivano i cristiani, per il semplice fatto che gli ebrei avevano la propria fiscalità (art. 8).<sup>19</sup>

Gli ebrei appartenevano al re, abbiamo ricordato, alla sua camera, che è ovviamente la Sommaria. Solo il re poteva tassarne le ricchezze e le persone. Il loro regime fiscale era del tutto separato da quello dei cristiani, ma procedeva analogamente: pattuizioni (gli statuti concessi a tutti o a singole comunità); imposizioni ordinarie e straordinarie fondate sul censimento dei fuochi, a cura della Sommaria, sull'accertamento dei redditi, delegato alle *universitates iudeorum* sotto il controllo della Sommaria, sulla ripartizione dell'imposta tra i gruppi e tra i singoli fuochi. Quest'ultima operazione, tutta interna alle comunità, causava una conflittualità strutturale, perché esenzioni individuali (di persone, gruppi, centri abitati) e ripartizioni automatiche (un terzo / due terzi, ad esempio, a prescindere dal puntuale accertamento del reddito e dei fuochi) erano lo strumento per avvantaggiare in misura importante gli uni o gli altri.

Anche nello statuto del 12 giugno 1498 resta sottinteso che il sistema fiscale avrebbe dovuto procedere parallelamente a quello dei cristiani. Lo si comprende se si legge, nell'articolo XXIX, la richiesta che, laddove gli ebrei pagassero focatico, sale e contribuzioni straordinarie (collette) con i cristiani, il pagamento non dovesse eccedere il numero dei fuochi indicato nel censimento effettuato dalla Sommaria («lo regio Cunto»).<sup>20</sup> Il *con* si riferisce alla comunione del budget, per così dire, vigente in alcuni centri abitati: quelli cioè in cui la somma richiesta dal Fisco era divisa tra tutti i fuochi, cristiani ed ebrei, proporzionalmente alla ricchezza del singolo fuoco, ma senza ripartizioni forfettarie preliminari (un tot gli ebrei, un tot i cristiani). Anche in questo caso l'approvazione della richiesta è ambigua, perché è subordinata al rispetto dell'esistente («Placet Regie Maiestati servare solitum et consuetum»).

In un provvedimento precedente allo statuto, l'8 marzo 1497, Federico aveva stabilito che gli ebrei dovessero pagare focatico e sale (acquistando la quantità del prodotto distribuita in regime di monopolio dagli ufficiali regi) al pari dei sudditi cristiani, nella misura consueta di un ducato e mezzo a fuoco per anno (15 carlini, un ducato per il focatico, mezzo per un tomolo di sale), con decorrenza retroattiva dalla rata di Natale 1496. Pertanto, ordinò il censimento dei fuochi ebraici (*numeratione*) in tempi brevi, in modo da procedere

---

<sup>19</sup> Ivi.

<sup>20</sup> ASNa, *Carte aragonesi varie*, VIII, n. 528, edito in Ferrante, "Gli statuti", 147-158 (art. XXIX a p. 154), riedito in Colafemmina, *The Jews*, n° 397, 450-461 (si evita di rinviare ogni volta anche a questa seconda edizione).

subito all'esazione.<sup>21</sup> In sostanza, veniva così esteso agli ebrei il sistema fiscale generale in vigore per tutti i sudditi cristiani a partire dal 1443. Come in quell'occasione, la novità pare consistere nella prevedibilità e regolarità del pagamento (un ducato e mezzo all'anno) e nella nuova numerazione generale, non nel fatto che si trattava di imposizioni ordinate dal re ed esatte sulla base dei fuochi (ciò che già avveniva).<sup>22</sup> Non sappiamo se questa novità ebbe piena applicazione: lo statuto del 1498 contiene solo un riferimento al riguardo, quando cita il «regio Cunto», come abbiamo visto. L'incertezza dell'interpretazione dipende dalla natura stessa della fonte, un campo di forze, più che un ordinamento giuridico definitivo, a causa degli impliciti, delle genericità, del gioco dei *placet*.

La perentorietà dell'affermazione di Manasse («non pagano foco né sale», 1.37) fa supporre che la sua supplica preceda di non molto l'estensione agli ebrei del focatico (più sale, più nuova numerazione), e che comunque si collochi nel medesimo contesto temporale, caratterizzato da un'attenzione particolare alla fiscalità ebraica.

L'iniziativa di Manasse non va classificata come un tentativo di sfruttare i suoi correligionari,<sup>23</sup> per quanto rientri in una tipologia di comportamenti ricorrenti nella lunga storia della resilienza ebraica, comportamenti volti a indirizzare e moderare il prelievo ingiustificato e impreveduto di risorse da parte dei poteri pubblici cristiani. Si tratta, al contrario, di una proposta innovativa e ponderata, fondata sulla conoscenza del dibattito sul prelievo fiscale – per così dire – e sull'intenzione di risolvere i conflitti sociali del mondo ebraico.

Manasse contesta la *leadership* ebraica, le personalità che monopolizzano la negoziazione con la monarchia. Parlando di «judei generali del regno» (1.33-34; «iudei in genere del regno», dice un altro documento),<sup>24</sup> egli si riferisce agli ebrei eminenti che pretendono di rappresentare la totalità delle co-

<sup>21</sup> Ordine a commissari, percettori e tesoriери, pubblicato (da un registro oggi distrutto) in G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934 (estratto da *Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari*, 6/2), 155, ripubblicato da Colafemmina, *The Jews*, n° 386, 439. Precedentemente gli ebrei erano comunque censiti, ma non concorrevano, generalmente, ai pagamenti fiscali dei centri in cui abitavano (un'eccezione è ad esempio Monteleone, oggi Vibo Valentia, *ivi*, n° 399, 462-465, ma si veda anche *infra*, nota 29).

<sup>22</sup> M. Del Treppo, «Il regno aragonese», in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, 15 voll., Edizioni del Sole, Roma 1986-1994, vol. IV/1: *Il Regno dagli Angioini ai Borbone* (1986), 87-201: 110-116; Scarton – Senatore, *Parlamenti generali*, 131-144.

<sup>23</sup> Cfr. Ferrante, «Gli statuti», 177.

<sup>24</sup> Ferorelli, *Gli Ebrei*, 209.

munità regnicole, scavalcando i privilegi e le convenzioni che possedevano le università provinciali degli ebrei, le singole giudecche e gli individui, i giudei «in specie» (è il contrario di «in genere»).

Nei *Partium* non sono rare le lettere che segnalano sperequazioni fiscali e malversazioni. Ai sensi dello statuto del 1465, gli ebrei avevano facoltà di procedere autonomamente alla ripartizione dei carichi fiscali,<sup>25</sup> ma – come le università cristiane – potevano essere “commissariati” dalla Sommaria, per così dire. Nel 1481 la Camera, dopo innumerevoli proteste per l’inadeguatezza dell’apprezzo, ordinò a un ufficiale regio di convocare in un luogo da lui stabilito tutti gli ebrei di Basilicata perché gli consegnassero per iscritto le proprie “dichiarazioni dei redditi” (la «lista sive cedola»), con l’elenco dei beni immobili, comprese le abitazioni in cui vivevano (la prima casa, diremmo noi); e dei beni mobili, compresi i crediti. I convenuti dovevano giurare solennemente, nelle mani di persone da loro scelte, di aver dichiarato il vero, a pena di confisca delle ricchezze omesse. Quattro loro rappresentanti si sarebbero dovuti recare a Napoli per ripartire tra i fuochi l’imposta, sotto la vigilanza della Sommaria.<sup>26</sup>

L’intervento del potere regio andava nella direzione della trasparenza e della partecipazione. Più spesso, tuttavia, esso preferiva delegare la responsabilità della raccolta fiscale alle persone che godevano di prestigio nelle società locali, contribuendo in questo modo ad accrescerlo. Non diversamente si comportava il sovrano con le *universitates* cristiane, appoggiandosi ai *principali* di ciascun centro, tollerando gli squilibri interni, almeno finché non provocavano dissidi e rivolte.<sup>27</sup> Nel caso delle *universitates* cristiane, però, gli ufficiali del re erano in grado di intervenire con maggiore cognizione di causa quando insorgevano conflitti, essendo in grado di trovare soluzioni di compromesso, contenere gli eccessi delle fazioni e dei gruppi di potere e assicurare in certa misura un’alternanza nel governo municipale. Ciò non avveniva nei confronti degli ebrei: *terra incognita* per la barriera linguistica, l’estraneità del culto e delle consuetudini giuridiche, la discriminazione religiosa.

Manasse non ignora queste difficoltà, anzi le sfrutta per dare forza alla sua proposta. La Camera della Sommaria era in grado di esercitare un controllo minuzioso sui meccanismi del prelievo fiscale: numero dei fuochi; con-

<sup>25</sup> Colafemmina, “I capitoli”, 298, art. 9.

<sup>26</sup> Lettera del 6 settembre 1488, ASNa, *Sommaria, Partium*, 30, ff. 145v-146v.

<sup>27</sup> P. Terenzi, “«Per libera populi suffragia». I capitoli della riforma istituzionale de l’Aquila del 1476. Una nuova edizione”, *Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici* 25 (2010) 183-266; Id., “The Citizens and the King. Voting and Election Procedures in Southern Italian Towns Under the Aragonese”, in S. Ferente, L. Kunčević, M. Pattenden (eds.), *Cultures of Voting in the Pre-Modern Europe*, Routledge, London 2018, 257-273.

sistenza e reddito di ciascuno; suddivisione del prelievo su base territoriale o personale; portata e limiti delle situazioni privilegiate; contrasti giurisdizionali. Una parte cospicua dell'attività quotidiana di quella magistratura consisteva nel controllo di registri, elenchi di versamenti, ricevute, privilegi di esenzione, ecc. L'impossibilità di leggere i registri degli ebrei, unita al tradizionale pregiudizio della loro "perfidia", doveva favorire negli ufficiali regi la sensazione di essere ingannati. La lettera sopra citata del 1481 mise in guardia l'ufficiale cristiano perché aveva a che fare con «gente assai calumpniose et pene de multe dicerie, et a le volte dicono cose molto aliene da quello che dicono, et nondemeno le dicono per manera che mostrano essere vere o veresemele».<sup>28</sup>

Per questo, l'argomento della competenza linguistica, utilizzato da Manasse, poteva risultare particolarmente efficace, anche perché era rafforzato dal rifiuto di «maniare» il denaro e dalla professione di fedeltà al re da parte della maggioranza degli ebrei. Addossare la colpa dell'ingiustizia agli intermediari, in questo caso gli ebrei ricchi, è una strategia tradizionale nelle suppliche all'autorità, perché la funzione del sovrano di garante della giustizia non è messa in discussione, è anzi il presupposto dell'atto comunicativo. Infine, l'inchiesta, che Manasse suggerisce, è uno strumento utilizzato abitualmente dalla monarchia meridionale sin dall'età angioina.

### 3. *La questione del prelievo fiscale ebraico*

Il provvedimento dell'8 marzo 1497 rispose, in sostanza, alle stesse esigenze rappresentate da Manasse: trovare una soluzione razionale per il prelievo fiscale nei confronti degli ebrei, fondandolo su una conoscenza diretta delle loro ricchezze, senza più lasciare a loro la ripartizione delle imposte. Per questo abbiamo proposto di datare la supplica ai primi mesi di quell'anno. Manasse suggerisce un'inchiesta sui registri degli ebrei, sottraendo ai ricchi il controllo del processo, e un ricorso a prestiti individuali piuttosto che a prelievi straordinari. Il suo progetto aveva sostanza tecnica e politica (altro che delazione!), ma non fu accolto.

È d'altra parte possibile che l'innovazione dell'8 marzo non abbia trovato facile applicazione, in primo luogo perché confliggeva talvolta con le giurisdizioni e le consuetudini locali (lo abbiamo visto, del resto non è esplicitamente ripresa negli statuti del 1498), in secondo luogo perché l'instabilità po-

<sup>28</sup> Vedi *supra*, nota 26.

litica e la resistenza al prelievo fiscale a causa dei danni di guerra ostacolavano i disegni politici di Federico d'Aragona.<sup>29</sup>

Negli ultimi anni dei Trastámara di Napoli, la questione del prelievo fiscale sugli ebrei si ripropose drammaticamente, in un contesto di violenze e incertezza. Per prelievo dobbiamo intendere sia le contribuzioni fiscali, sia i sequestri dei beni e dei crediti, sia le estorsioni vere e proprie. In linea teorica, solo il re poteva avvantaggiarsi delle loro ricchezze, assicurando però protezione contro le richieste illegittime, le discriminazioni, i soprusi messi in opera dai singoli, dai signori laici ed ecclesiastici, dalle *universitates*.

Il 1495 fu per gli ebrei del Regno un anno terribile. L'invasione di Carlo VIII fu accompagnata da uccisioni, saccheggi e soprattutto conversioni forzate, tanto che numerosi ebrei fuggirono dal Regno.<sup>30</sup> Le violenze e le conversioni, come ha recentemente dimostrato Nadia Zeldes, non sembrano dovute ad una volontà persecutoria del sovrano francese (i saccheggi dei suoi soldati colpivano anche i cristiani), ma piuttosto al collasso del potere pubblico, che scatenò il risentimento della popolazione contro gli ebrei, alimentato negli anni recenti dall'immigrazione dei sefarditi, accusati di aver portato la peste, oltre che dalla tradizionale condanna del prestito ebraico (peraltro indispensabile). Durante i saccheggi furono trafugati i pegni dei banchi.<sup>31</sup>

In quei mesi, già prima dell'invasione francese, furono in primo luogo alcune fasce sociali della popolazione urbana che si rivolsero contro gli ebrei, costringendo le autorità ad adeguarsi. Nel corso del 1494, dopo la morte di Ferrante, si manifestarono avvisaglie preoccupanti dell'insofferenza popolare

<sup>29</sup> Per il regno di Federico si veda ora A. Russo, *Federico d'Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*, Federico II University Press, Napoli 2018, 235-347. Il registro delle istruzioni di Federico (Biblioteca Històrica de la Universitat de València, ms. 215) e le lettere dei *Partium* documentano l'irregolarità del prelievo fiscale nel 1497, oltre che inadempienze e malversazioni da parte di alcuni ufficiali regi. Un esempio delle questioni che potevano insorgere è il seguente: gli ebrei di Andria, Bari e Rutigliano ottennero un intervento della Sommaria, la quale ordinò agli ufficiali regi di non esigere da loro i 15 carlini di focatico. Si trattava in questi casi di un'ingiusta duplicazione dell'imposta giacché, in quelle città, gli ebrei contribuivano già al focatico pagando le imposte indirette al pari dei cittadini cristiani (ASNa, *Sommaria, Partium*, rispettivamente 30 gennaio 1499, 44, f. 177r; 3 marzo 1498, 45, ff. 88r-v; 13 maggio 1499, 47, ff. 134r-v). Va precisato che gli importi dovuti al Fisco regio dalla città nel suo complesso erano talvolta corrisposti mediante imposte indirette gestite dall'*universitas*.

<sup>30</sup> Ferorelli, *Gli Ebrei*, 201-206; Zeldes, "Sefardi and Sicilian Exiles", 254-264; Ead., "The Mass Conversions", 241-255.

<sup>31</sup> Zeldes, "Sefardi and Sicilian Exiles", 246; Ead., "The Mass Conversions", 235.

nei loro confronti.<sup>32</sup> Secondo la testimonianza di Marin Sanudo, subito dopo l'abdicazione di Alfonso II (23 gennaio 1495), il "popolo" di Napoli – una definizione che comprende mercanti, imprenditori, artigiani, uomini di diritto – si oppose con successo allo sbarco di ebrei da due navi, provenienti forse dal Portogallo (26-27 gennaio) e ottenne (così pare) che il successore Ferrandino ordinasse la restituzione dei pegni ai debitori, previa emissione di un'obbligazione scritta.<sup>33</sup> In quella stessa circostanza la cittadinanza avanzò una serie di richieste al sovrano, volte a contenere l'espansione dei quartieri ebraici. Ferrandino rispose in maniera interlocutoria (27 gennaio).<sup>34</sup>

Dopo la riconquista della capitale, il giovane sovrano aragonese cedette all'antigiudaismo del ceto popolare, ordinando l'espulsione degli ebrei dalla capitale il 10 maggio 1496. Fu infatti il seggio di Popolo (l'istituzione cittadina reintrodotta da Carlo VIII) a bandire il 29 aprile 1496 l'espulsione degli ebrei dalla città minacciando di ucciderli e saccheggiarne i beni. L'iniziativa sarebbe stata giustificata dalla protezione che i nobili offrivano agli ebrei, nascondendoli.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Ivi, 238-239.

<sup>33</sup> M. Sanuto, *La Spedizione di Carlo VIII in Italia*, a c. di R. Fulin, M. Vesentini, Venezia 1883, 206, passo commentato da Zeldes, "The Mass Conversions", 241-243, che identifica gli ebrei come i castigliani espulsi dal Portogallo alcuni mesi prima.

<sup>34</sup> Alla richiesta di trasferire una parte degli ebrei fuori dalla città e di concentrare quelli che restavano «in loco apartato», Ferrandino rispose, nel privilegio del 27 gennaio 1495, che avrebbe provveduto in futuro consultandosi con i cittadini napoletani, nobili e popolari (*Capitoli Gratie & Privilegii concessi alla fidelissima Citta de Napoli per li serenissimi Ri nostri passati*, Neapoli per Antonium de Frizis Corinaldensem ... prope Magnam Curiam Vicarie anno MDXXIII die XXV maii, f. 38v, art. XVIII-XIX). Rinviò anche la decisione sull'obbligo di portare un segno (ivi, art. XX: se accettato, avrebbe abolito quanto concesso agli ebrei nel 1465, art. 13 e 29, Colafemmina, "I capitoli", 209, 301), ma accolse la richiesta di consentire la chiamata in giudizio degli ebrei, da parte dei cristiani, nel Sacro Regio Consiglio (come forse già avveniva) e nella Vicaria (*Capitoli Gratie & Privilegii*, f. 39r, art. XXI, contraddicendo così la concessione del 1465, art. 18, Colafemmina, "I capitoli", 300) e quella di consentire ai cittadini napoletani di esercitare il diritto di prelazione nei confronti degli ebrei che acquistassero case confinanti con le loro proprietà («se li possa domandare lo congruo come ad Christiani»). Il diritto di prelazione non era però riconosciuto agli ebrei e ai non cittadini (i «Cristiani rustici», *Capitoli Gratie & Privilegii*, f. 39v, art. XXII). Come si vede, le richieste erano motivate sia dal pregiudizio antiebraico sia dal desiderio di contenere l'immigrazione in città.

<sup>35</sup> G. Gallo, *Diurnali e tre scritture dell'anno 1496*, a c. di S. Volpicella, Tipografia Largo Regina Coeli, Napoli 1846, 28. Secondo il cronista Giacomo Gallo il bando degli eletti di Popolo stabilì il termine del 3 maggio, ma lui stesso parla poi del 10 maggio («questo di era lo

Anche Federico fece la sua parte. Il 30 settembre 1495, mentre assediava Taranto, ordinò che i 13 fuochi di ebrei abitanti nel centro calabrese di Strongoli (KR) fossero imbarcati su una nave veneziana. L'operazione dovette durare qualche tempo, se fu ratificata da re Ferrandino il successivo 2 marzo.<sup>36</sup> Il 26 ottobre 1496, appena divenuto re, Federico concesse a giudei e convertiti calabresi di lasciare il regno imbarcandosi sulle navi di Giovanni Serraglia, a condizione che pagassero il diritto di esportazione sui propri beni mobili e un diritto di emigrazione per ogni adulto (un ducato).<sup>37</sup> In quelle circostanze, prima e dopo la successione, per Federico il punto non era proteggere o meno gli ebrei, ma piuttosto ricavare un vantaggio economico, facendo valere i diritti regi su chi andava via e su chi restava.

Certamente, le fughe nel 1495-96 non riguardarono tutti, tanto che l'8 marzo 1497 fu disposto che gli ebrei rimasti pagassero focatico e sale. Ora la situazione si doveva essere in qualche modo normalizzata, rendendo possibile una ripresa della negoziazione tra le comunità e il sovrano, indotto a proteggerle in cambio di un tornaconto finanziario. Il 16 aprile, gli ebrei di Calabria presentarono una serie di richieste a Federico: non ne conosciamo il testo, ma certo esse confermavano le prerogative regie: i crediti usurpati ai banchieri ebraici non dovevano finire nelle mani dei baroni, i convertiti non potevano vendere liberamente i propri beni, le violenze antiebraiche da parte di ufficiali regi, baroni e cittadini dovevano cessare.<sup>38</sup>

I capitoli del 1465 e gli altri privilegi non erano stati formalmente aboliti, ma gli ebrei rimasti non riuscivano né a recuperare i propri crediti, né a vendere i propri beni immobili, né ad emigrare liberamente. Il ricorso al sovrano, secondo la tradizione, restava l'unica via d'uscita per sottrarsi alle sopraffazioni: sia chi restava, sia chi partiva poteva aspirare alla sua protezione, a patto di pagare le imposte nel primo caso, i diritti di esportazione e emigrazione

---

tempo», ivi), data confermata dai cronisti Ferraiolo («banno yttato dice di innante», Ferraiolo, *Cronaca*, a c. di R. Coluccia, Accademia della Crusca, Firenze 1987, 95, n° 186) e Notar Giacomo, che parla di bando del re (Notar Giacomo, *Cronica di Napoli*, a c. di P. Garzilli, Stamperia Reale, Napoli 1845, 203). Probabilmente l'atto regio, necessario per un provvedimento del genere, recepì l'iniziativa, dovremmo dire l'ultimatum del seggio di Popolo. Gli ebrei pare lasciassero Napoli via mare.

<sup>36</sup> Colafemmina, *The Jews*, 467. Strongoli era uno dei centri in cui gli ebrei erano censiti e pagavano il focatico insieme con i cristiani.

<sup>37</sup> Ferorelli, *Gli Ebrei*, 206-207, da un documento non più esistente.

<sup>38</sup> Lettera della Sommaria al cardinale Luigi d'Aragona, 16 aprile 1497, Colafemmina, *The Jews*, n. 388, 441-442. I provvedimenti sopra citati avevano vigore finché non fosse stato approvato il privilegio per gli ebrei di Calabria, dopo che l'inviato a corte, tale Masello, lo avesse discusso con i rappresentanti delle comunità calabresi (sindaci e protti).

nel secondo. Nicola Ferorelli afferma che «al principio del 1497», non prima del 16 aprile e non oltre il 5 maggio, fu introdotto il divieto di vendere beni immobili e di esigere crediti senza l'autorizzazione del re e ne deduce che Federico avesse deciso di impedire l'emigrazione, facendo il contrario dell'anno precedente.<sup>39</sup> Non si possono verificare nel dettaglio le affermazioni dello studioso, per qualche incongruenza nelle citazioni e per la distruzione di alcune delle sue fonti, ma forse la Sommaria non faceva altro che far valere i diritti del re ribadendo i divieti alla libera circolazione di beni, crediti e persone di religione ebraica – come sembra affermare anche Ferorelli.<sup>40</sup>

Forte dei consiglieri giuridici della Sommaria e del suo *entourage*, Federico tornava alla tradizione, ribadendo che gli ebrei erano proprietà del Fisco, richiamandosi alle più antiche consuetudini del Mezzogiorno sullo *ius affidandi* (avvocato senz'altro al re), cioè sullo stretto controllo del movimento e delle ricchezze dei sottoposti,<sup>41</sup> rinnovando infine la relazione formalizzata con le

<sup>39</sup> A sostegno di quest'affermazione Ferorelli, *Gli ebrei*, 207 cita due documenti dai registri Sommaria, *Commune*, 10, f. 118v (5 maggio 1497, data *ante quem* del divieto di vendita dei beni), 11, f. 11v; la lettera citata alla nota precedente; la lettera del 22 novembre 1497 in favore di Leone di Bari, abitante a Bitonto, perché recuperasse il prezzo di una casa da lui venduta, previa garanzia di non emigrare («pregiaria de iudio sufficiente de non descedendo a regno», ASNa, *Sommaria, Partium*, 42, ff. 253v-254r). In quest'ultima lettera si richiama un bando dei percettori regi dei mesi precedenti. L'iniziativa è ricordata, sulla base di Ferorelli, da Bonazzoli, "Gli Ebrei", 507 e Zeldes, "Sefardi and Sicilian Exiles", 263.

<sup>40</sup> Vedi nota precedente. Ferorelli è accurato, ma, nell'impossibilità di un riscontro sui documenti andati distrutti, è rischioso estendere le sue conclusioni, in ragione sia del carattere della fonte (le lettere dei registri *Commune*, perdute), con attestazioni puntuali legate a singole fattispecie e singoli contesti (al pari dei *Partium*), sia del particolarismo giuridico tipico dell'antico regime, nel quale contraddizioni e sovrapposizioni tra i provvedimenti generali, gli statuti, gli interventi della Sommaria erano la normalità. Altre attestazioni dell'atteggiamento della Corte, intenzionata a recuperare il controllo degli ebrei, sono l'ordine di Federico a Polidoro Gagliardi di Cava, commissario in Calabria, il 9 maggio 1497, perché confiscasse i beni immobili degli ebrei emigrati dal Regno o almeno li segnalasse alla Sommaria (Biblioteca Històrica de la Universitat de València, ms. 215, ff. 32r-v) e l'annullamento del censimento degli ebrei di Bari condotto da quella città nell'estate del 1496: la numerazione dei fuochi – si dice – è competenza del re (lettera del 3 luglio 1497, ASNa, *Sommaria, Partium*, 46, f. 58v).

<sup>41</sup> S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Viella, Roma 2014, 284-292. Al riguardo è significativa l'introduzione negli statuti del 1498 del *guidatico* quindicennale (con due anni di preavviso in caso di disdetta) per gli ebrei presenti nel Regno e i futuri immigrati. Si trattava del permesso di abitare nel regno godendo della protezione regia, Ferrante, "Gli statuti", 147.



comunità degli ebrei (gli statuti) grazie, supponiamo, alla negoziazione con le figure più eminenti, contrariamente a quanto auspicato da Manasse. Lo statuto del 12 giugno 1498 andava in questa direzione, ancor più la convenzione con gli «iudei in genere» che, di lì a poco, risolse il problema del recupero dei beni e dei crediti sottratti agli ebrei. Fu infatti stabilito che se ne occupassero direttamente gli ufficiali del re, giacché la metà del valore complessivo sarebbe stato incamerato dal Fisco.<sup>42</sup> L'operazione si trascinò con difficoltà negli ultimi tempi del regno di Federico.<sup>43</sup>

#### 4. Josep medico ebreo

Anche la seconda supplica è priva di data, una caratteristica, come si è detto, del tutto normale in questo tipo di documenti: essa è indirizzata a Giulio de Scorciatis, potentissimo segretario degli ultimi sovrani aragonesi fra il 1495 e 1498, quando passò al servizio dei francesi.<sup>44</sup> La mancanza della *decretatio in pede*, comune al documento di Manasse, fa pensare che anche questa supplica non ebbe corso. Questa volta essa interveniva in un procedimento giudiziario. Il ricorso alla grazia del re, anche – come qui – per il tramite del suo segretario, era abituale nel contenzioso.

La vicenda è questa: l'ebreo Josep, medico siciliano, era entrato in possesso della dote della sorella, vedova di mastro Isac, grazie alla sentenza di un tribunale ebraico siciliano, competente per questioni del genere. Suhar, fra-

<sup>42</sup> Ferorelli, *Gli ebrei*, 208-209 data la convenzione a poco prima del 10 settembre 1498, sulla base di un documento oggi distrutto («iudei in genere [...] convenuti con nui in li mesi passati», *Commune*, 14, f. 5v). Cita altri documenti dello stesso registro, uno datato 13 settembre, poi edito da Cassandro, *Lineamenti*, 156, che fornisce solo alcune informazioni (i nomi di due commissari «super bonis recuperandis» e l'esclusione dei beni andati distrutti durante i saccheggi) e un altro datato anch'esso 10 settembre. La citazione che fornisce da un documento del 29 giugno 1499 (*Commune*, 17, f. 94v) è invece più chiara, perché, a proposito dei beni e crediti di Josep Abravanel recuperati da terzi a Matera, ci si riferisce a «quello specta alla regia Corte». In nessuna delle citazioni di Ferorelli si dice esplicitamente che la metà delle ricchezze recuperate spettava al Fisco.

<sup>43</sup> In Abruzzo era responsabile «de la exactione de li debitori de li iudei» Mariano da Prato, che nel gennaio 1500 non aveva ancora ottemperato al suo incarico: istruzioni di Federico a Sinibaldo, 29 giugno 1499; a Pietro Pusitano, 3 gennaio 1500; a Carlo d'Aragona, 15 gennaio 1500 (Biblioteca Històrica de la Universitat de València, ms. 215, ff. 117r, 162v, 166v). La somma raccolta era destinata alle genti d'arme dell'Abruzzo.

<sup>44</sup> Profilo in *Regis Ferdinandi primi instructionum liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488)*, a c. di L. Volpicella, Luigi Pierro e figlio, Napoli 1916, 439-441 e in B. Pio, «Scorciatis, Giulio de», in *Dizionario biografico degli italiani*, 91, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2018, s.v.

tello di mastro Isac, fece appello a un giurisdicente cristiano del regno di Napoli, Camillo, probabilmente de Scorciatis, fratello di Giulio, noto appunto come *messer Camillo* («se n'appelao anante lo eccellentissimo misser Camillo», 2.10-11). A che titolo Camillo intervenisse non è detto, ma è molto probabile che fosse il relatore della causa per il Sacro regio Consiglio, di cui faceva parte.<sup>45</sup>

Dopo la pubblicazione dell'editto di espulsione (8 giugno 1492), la maggioranza degli ebrei di Sicilia si era trasferita nel Regno di Napoli, probabilmente grazie ad accordi preventivi con re Ferrante.<sup>46</sup> Sommati ai correligionari provenienti dalla penisola iberica, arrivavano almeno a 20.000 persone.<sup>47</sup> È possibile che gli ebrei siciliani avessero un'organizzazione separata rispetto agli altri gruppi, con propri rappresentanti e propri tribunali rabbinici. Quando parla di «judicj judej sicilianj» (2.7-8), Josep potrebbe riferirsi proprio ad un tribunale ebraico del Regno di Napoli, riservato alla comunità siciliana.<sup>48</sup> Per questo la sua controparte, Suhar, impugnò la «sentencia diffinitiva» (2.7) presso il Sacro regio Consiglio, competente anche per gli appelli dalle giurisdizioni «etniche», quelle dei consolati stranieri e dei tribunali ebraici.<sup>49</sup>

Josep fu imprigionato per ordine di Camillo de Scorciatis perché si era rifiutato di depositare presso un notaio la somma corrispondente all'intero va-

<sup>45</sup> G.I. Cassandro, *Sulle origini del Sacro Regio Consiglio napoletano*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, 3 voll., L'Arte Tipografica, Napoli 1959, 1, 1-17. Camillo de Scorciatis, fratello di Giulio e Fabrizio, fu ambasciatore napoletano a Milano nel 1490 (*Regis Ferdinandi primi instructionum liber*, 260, 439), membro del Sacro regio Consiglio nel 1490-97 e, sotto il governo francese, nel 1501-2 (N. Toppi, *De origine omnium tribunalium nunc in Castro Capuano sistentium. Pars secunda. De Sacri regii Consilii origine*, tipis Io. Francisci Paci, Napoli 1659, 399-402).

<sup>46</sup> Zeldes, "Sefardi and Sicilian Exiles", 244-254.

<sup>47</sup> La cifra è presente in una lettera dei *Partium* del 12 luglio 1493, edita da N. Zeldes, "The Reception of Spanish and Sicilian Exiles by the Populace in the Kingdom of Naples", *Zion* 82 (2017) 37-58: 56-57, e commentata anche in Ead., "The Mass Conversion", 234. Poiché il numero degli ebrei spagnoli immigrati nel Regno di Napoli è valutato in 15.000, i siciliani dovevano essere intorno ai 5000.

<sup>48</sup> Zeldes, "Sefardi and Sicilian Exiles", 247-251, segnala diverse attestazioni della separazione degli ebrei siciliani, o di siciliani e spagnoli insieme, e si sofferma sulla carica di «consul Siculorum ebreorum» ricoperta nel dicembre 1493 da Salomone Aczeni/Azeni, figlio di Moise di Palermo. Salomone era il tutore di due minori in una causa presso la Sommaria (ivi, 251-252, 265).

<sup>49</sup> Cassandro, *Lineamenti*, 82. Cfr. M. Del Treppo, "I catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte", in G. Vitolo, C. Carlone (a. c.), *Studi di Storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia*, Laveglia, Salerno 1994, 31-112.

lore della dote della sorella (dote che comprende dei beni, la «robba che ha receputo per dicta docta», 2.20 e cfr. 2.21-22, 2.26, 2.27), o almeno a procurarsi un mallevadore (a dare «plegaria», 2.21, 2.28, 2.33) per l'intero importo, ciò che Josep non è in grado di fare.<sup>50</sup> Egli afferma di non possedere nulla oltre alla dote della sorella, che anzi si è assottigliata per le spese processuali. La professione di povertà, si è detto, è un *refrain* d'obbligo nelle suppliche, tuttavia in questo caso è possibile dare credito a Josep: forse non trovò nessuno che potesse fargli da mallevadore perché non aveva relazioni forti né con i cristiani né con gli esponenti più ricchi della comunità ebraica siciliana. D'altra parte, l'imprigionamento a scopo meramente vessatorio non era raro, e colpiva anche i cristiani più indifesi.<sup>51</sup> Certamente, nel caso di Josep la possibile mancanza di protezione da parte di persone influenti era aggravata dalla sua condizione di ebreo e di immigrato recente. Nonostante il favore della monarchia, contro gli ebrei siciliani e spagnoli accolti nel Regno nel 1492-93 non mancarono infatti i soprusi e i sospetti.<sup>52</sup> È credibile anche il richiamo a «li taxe et li pagamentj de la maestà del signore re et altrj cose» (2.24-25): oltre ai versamenti fiscali, gli ebrei spagnoli e siciliani corrisposero un congruo prestito a re Alfonso II nell'imminenza dell'invasione francese.<sup>53</sup> Se la supplica fu fatta dopo quest'esborso, la datazione ipotizzata (1495-1498) potrebbe essere ristretta al mese di gennaio 1495.<sup>54</sup>

In prigione, Josep, che era stato ingannato dalla promessa di una sentenza a lui favorevole («con quisto che daria la sentencja jn favor suo, 2.13), le

<sup>50</sup> Josep depositò presso un notaio una somma a titolo di *trecesima*, ovvero – si comprende – la trentesima parte del valore della dote, benché il supplicante osservasse che il valore effettivo era molto inferiore, non arrivando a 50 ducati (nei fatti era una decima).

<sup>51</sup> E. Sakellariou, “Royal Justice in the Aragonese Kingdom of Naples: Theory and the Realities of Power”, *Mediterranean Historical Review* 26 (2011) 31-50.

<sup>52</sup> Zeldes, “Sefardi and Sicilian Exiles”, 245-247.

<sup>53</sup> A questo prestito, al tasso del 36%, si aggiunse un prelievo straordinario di 56.000 ducati imposto a tutti gli ebrei del Regno. Le due operazioni sono forse databili tra dicembre 1494 e gennaio 1495 (Sanudo, *La spedizione*, 172). A. Leone, “Un debito ebraico del 1494”, in G. Lacerenza (a c.), *Hebraica Hereditas: Studi in onore di Cesare Colafemmina*, Istituto Universitario Orientale, Napoli 2005, 95-98 (cit. da Zeldes, “Sefardi and Sicilian Exiles”, 249) documenta un donativo corrisposto dagli ebrei spagnoli e siciliani di Terra di Lavoro a fine 1493.

<sup>54</sup> Josep dice che il giudizio di primo grado, nel tribunale ebraico, si era tenuto un anno e mezzo prima (2.3). Se la data della supplica fosse intorno a gennaio 1495, si arriverebbe più o meno alla metà del 1493, datazione compatibile con il periodo dell'immigrazione ebraica dalla Sicilia.

tenta tutte: supplica messer Camillo di essere liberato, impegnandosi a ripresentarsi immediatamente ad ogni richiesta; supplica una prima volta Giulio de Scorciatis, che rimette la supplica al fratello Camillo sollecitando la conclusione della causa («li provedesse de justicia», 2.38). Entrambe le iniziative comportavano spese, un sostegno dall'esterno del carcere, la redazione di scritture, il contatto con personalità importanti della corte: Josep è in difficoltà finanziarie, ma non è uno sprovveduto. La supplica contiene diverse espressioni tecniche della procedura giudiziaria: *sentenza definitiva* (2.7), *dare plegiaria* (2.21, 2.33), *porre/stare in possessione* (2.9, 2.30); *provvedere di giustizia* (2.38, 2.45). Per limitarci a quest'ultima formula, spesso presente nelle *decretationes in pede*, provvedere «de justicia expedita» (2.45) significava abbreviare i riti consueti del processo.<sup>55</sup>

Venti giorni di galera (2.39) sono un modo per estorcere denaro a Josep: chi lo tiene chiuso è convinto della sua ricchezza nascosta (altro pregiudizio anti-giudaico). Con questa terza supplica Josep chiese che la causa fosse sottratta al relatore e fosse assegnata ad un altro giurista del Sacro regio Consiglio o alla Sommaria. Sarebbe stato ben possibile, non soltanto per la competenza della Sommaria su tutte le questioni che, anche indirettamente, compromettessero la capacità fiscale di un suddito, ma anche perché la Camera della Sommaria *era de iure* l'organismo deputato a gestire i *servi camere regiae*.

## 6. Conclusione

Non conosciamo l'esito di queste due vicende, come della gran parte di quelle documentate dai *Partium* e dalle altre scritture giudiziarie e stragiudiziarie tra la seconda metà del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, un periodo per il quale il Regno di Napoli dispone di fonti abbondanti per la storia degli ebrei.

La supplica di Manasse è, per grafia e lingua, perfettamente assimilabile alle scritture degli ufficiali regi, quelle dei *Partium*, ad esempio (fig. 4): è una prova, neppure tanto indiretta, del suo essere ben introdotto in quell'ambiente, dove gli fu facile trovare qualcuno che gli scrivesse la supplica in stile cancelleresco. La supplica di Josep, invece, appare un prodotto "periferico", perché la grafia è caratterizzata da moduli più antiquati, legati alla cancelleresca gotica della metà del secolo, e perché la *scripta*, che non è all'apparenza né siculo né iberoromanza, presenta soluzioni che sembrano estranee agli usi grafici meridionali e un ibridismo interregionale tipico di una varietà ele-

<sup>55</sup> Per un confronto: Del Treppo, "I catalani", 58-59.

mentare di apprendimento o di una sorta di lingua franca,<sup>56</sup> e che certamente non ricorrono nelle scritture degli ufficiali regi di lingua madre italoromanza attivi nella capitale e nelle province.<sup>57</sup> “Periferico” non vuol dire però che chi ha scritto la lettera fosse un illetterato, semplicemente si era formato in altri ambienti, forse subendo – ma è solo una suggestione – l’influenza delle parlate italoromanze diffuse nel mondo del commercio mediterraneo.<sup>58</sup> Josep, o meglio il suo delegato di scrittura, sa usare espressioni tecnico-giuridiche, sa scrivere una supplica (usa ad esempio la formula finale «Ut Deus», 2.47), ma non è a suo agio con il linguaggio cancelleresco dell’Italia.

Un’analisi degli aspetti grafici e linguistici dei due testi è al di là delle competenze di chi scrive. In considerazione della rarità delle suppliche originali e della particolare *facies* linguistica di quella di Josep, vengono qui pubblicate le immagini dei due documenti e i testi in edizione critica secondo criteri piuttosto conservativi. La grafia, la lingua, le formule, le argomentazioni, benché costrette nelle forme stabilite dalla cultura politica del sovrano e dei suoi ufficiali, «padroni del discorso politico e sociale» (Todeschini),<sup>59</sup> possono e devono essere decostruite al fine di accrescere la nostra conoscenza del *supplicante* e del suo ambiente.

Manasse e Josep non erano affatto degli sprovveduti, si è visto. Sapevano muoversi nella corte regia e nei tribunali napoletani, sapevano scegliere gli argomenti più efficaci, conoscevano i meccanismi del prelievo fiscale e le

<sup>56</sup> Si notino il possessivo atono «su», che precede «sorella, favore, provisione» e «vivere» (2.5, 12, 26, 31) e la grafia «cuzj» a 2.14 e 2.28. Altri fenomeni riportano alla fonetica meridionale (le difficoltà nella restituzione delle vocali finali, come in «vostra excellencie», 2.37, 2.41), anche se potrebbero essere il risultato di interferenze iberiche (come l’esito sonoro della velare intervocalica «abuto» in 2.16 e 2.17). Davvero interessante è l’uso della *c* in luogo della doppia *s* in «excellenticimo» (2.1, 2.10, 2.48), «posseccione» (2.9, 2.30), «impocibile» (2.22). È da notare anche il (francesismo?) «famine» per fame nella frase «se more de famine in prisione», dove anche il secondo sostantivo ha un aspetto galloromanzo (2.40, 2.46).

<sup>57</sup> Si veda la scrittura di Pere Dorta in Senatore, “La corrispondenza”, 234-235 e di Lluís Despuig in A. Maggi, “Lettere diplomatiche in italiano di Lluís Despuig”, *Revista Borja. Revista de l’IEEB* 8 (2017-2018) 1-18; Id., “Dispacci in volgare italiano di Lluís Despuig. Con una lettera inedita a Francesco Sforza (Napoli, 13 febbraio 1456)”, in Y. Gil, E. Alba, E. Guinot (cur.), *Arquitectures, imatges, textos en torn de l’Orde de Montesa i Sant Jordi d’Alfama (segles XIV-XIX)*, PUV, València 2019, 269-284.

<sup>58</sup> Cfr. L. Minervini, “Lingua franca, italiano come”, in *Enciclopedia dell’italiano*, a c. di R. Simone, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2010, vol. I (in rete nel sito <http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-franca-italiano-come>).

<sup>59</sup> Todeschini, *Gli ebrei*, 85.

procedure giudiziarie. Di più, Manasse presentò a due sovrani un progetto organico di riforma del fisco ebraico: la consapevolezza è tale, che si riflette anche nella formula più stereotipata della supplica: l'intitolazione esterna. Qui si aggiunge, alla fine, «per servitio de vostra maestà» (1.79-80), espressione che porta allo scoperto la vera natura dell'atto comunicativo: una proposta, non una domanda di grazia.

Tutto ciò non integrava Manasse e Josep nella società cristiana, se diamo alla parola integrazione il significato dei nostri tempi, ma li rendeva soggetti politici a pieno titolo, tanto più che il sistema istituzionale del Regno, oltre che la protezione della Corona (protezione, non tolleranza) riconosceva loro un'identità giuridica e fiscale, collettiva e individuale, «in genere et in specie». Pur “separati” giuridicamente, pur considerati con diffidenza, gli ebrei non vivevano separatamente dai cristiani, per le innumerevoli relazioni commerciali e politiche.<sup>60</sup>

Nel quadro di questo sistema istituzionale, che è necessario conoscere nel dettaglio per evitare fraintendimenti e sovrainterpretazioni, Manasse e Josep, come tutti i loro correligionari, sapevano usare gli strumenti della comunicazione politica e della negoziazione, difendere i propri diritti, coltivare le proprie ambizioni, influenzare, finché fu possibile, le decisioni delle autorità cristiane.

---

<sup>60</sup> Ivi. Un discorso simile può essere fatto per i convertiti: B. Scheller, *Die Stadt der Neuchristen. Konvertierte Juden und ihre Nachkommen im Trani des Spätmittelalters zwischen Inklusion und Exclusion*, Akademia Verlag, Berlin 2013. Sul luogo comune della “tolleranza” aragonese nei confronti degli ebrei: Petralia, “L'età aragonese”.

## APPENDICE

Sono state distinte la *u* e la *v*, è stata invece mantenuta la distinzione tra la *i* e la *j*. Punteggiatura, maiuscole, segni diacritici e separazione delle parole sono stati adeguati all'uso moderno. Lo scioglimento dei compendi è in corsivo. I righi sono numerati (numero in apice al principio). Due barre verticali indicano la fine del foglio. In calce a ciascun documento si trovano l'apparato filologico (prima fascia di note) e brevi informazioni a carattere storico (seconda fascia), con rinvio al numero dei righi.

## 1. SUPPLICA DI MANASSE AL RE DI NAPOLI, PRIMI MESI DEL 1497? (figg. 1-2)

ASNa, *Sommaria, Diversi*, II numerazione, 397. Edizione in Ferrante, "Gli statuti", 177-179.

<sup>1</sup>*Sacra maestà*.

<sup>2</sup>Manasse judio tedesco, el quale non pensa né <sup>3</sup>desidera altro si non fare servitio et utilità <sup>4</sup>a la maestà vostra, maxime per la grande despesa che fa adesso <sup>5</sup>quella, per el che al dicto Manasse como fidele <sup>6</sup>sclavo de vostra maestà li è parso dare notitia ad quella, <sup>7</sup>essendo informato veramente de più cose, le quale <sup>8</sup>sonno in danno de la regia Corte, et non se creda vostra <sup>9</sup>maestà che ipso voglia essere accusatore né volere <sup>10</sup>maniare denari de quella, ma sulo per la grande <sup>11</sup>fidelitate porta a la maestà vostra fa intendere ad <sup>12</sup>quella como certi judei richi del regno multi <sup>13</sup>annj se fa che magnano li altri judei, che quando <sup>14</sup>se fa qualche recolta per nome de vostra maestà, loro <sup>15</sup>rescoteno assay più de quello donano a la dicta <sup>16</sup>regia Corte, et mai rendeno cuncto, per modo che <sup>17</sup>loro se sonno arrecchuti et hanno disfacti li <sup>18</sup>altri judei. Ipso supplicante non se move per volere <sup>19</sup>che vostra maestà li condemnasse per tal causa, ma sol <sup>20</sup>per fare ad quella intendere habia quelli denari quali <sup>21</sup>sonno parechi centenara, et fare sapere ad vostra maestà <sup>22</sup>la recheza teneno dicti judei del regno et le cose <sup>23</sup>se fanno in danno de quella. Ipso expone se <sup>24</sup>have informato: per essere judio intende tale cose <sup>25</sup>più meglio de li christianj, cioè che li judei <sup>26</sup>non voleno che vostra maestà sappia loro reccheze; al <sup>27</sup>libro loro se scrive la stima, et ipsi non scriveno <sup>28</sup>si non la mità, et tal volta se non lo terzo de quello <sup>29</sup>che hanno. La maestà vostra sa oramai la fidelità <sup>30</sup>del dicto Manasse, però non pò comportare che <sup>31</sup>quella non sia ben informata de le cose per le quale <sup>32</sup>quella se porrà servire, et, si li piace, con <sup>33</sup>bonj modi et honestà porrà havere de li judei <sup>34</sup>generalj del regno al presente octo o dece <sup>35</sup>migliara de ducati vel circa ultra quelli || <sup>36</sup>hanno pagati quisti jorni passati, cioè ad quisto <sup>37</sup>modo: li judei non pagano foco né sale per un <sup>38</sup>privi||legio ad lor concesso, e-xcepto si fosse imposto per <sup>39</sup>vostra maestà, et mo' liberamente quella la porrà

<sup>40</sup>mectere, *et quando vostra maestà la mectesse ad non pagare* <sup>41</sup>si non uno per cento de quello che hanno, et farrà <sup>42</sup>assai migliara de ducati *et più o meno se porrà* <sup>43</sup>fare pagare secundo a la maestà vostra piacerà, et <sup>44</sup>niuno se porrà agravare, et vostra maestà haverrà <sup>45</sup>omne anno una bona quantità de denari ultra <sup>46</sup>quelli che have ordinariamente da dicti judei. *Et* <sup>47</sup>tucto questo lo dicto Manase lo fece intendere <sup>48</sup>a la felice memoria del serenissimo signor re vostro padre, <sup>49</sup>el quale spacciò el memoriale et più volte <sup>50</sup>mandò Jacobo de Martina ad messer Julio che nce <sup>51</sup>devesse actendere, et messer Julio lo remese ad <sup>52</sup>notaro Joanne Gallutio, et may ce fo acteso, et <sup>53</sup>così fo necessario a dicto Manasse andare in la <sup>54</sup>Magna per servitio de vostra maestà, et non fo exequito <sup>55</sup>altro. Però ipso supplica per servitio de vostra maestà <sup>56</sup>quella se digne dare tal carco ad lui, che sa <sup>57</sup>legere li libri de li judei et sape lor secreti, et <sup>58</sup>tenerà bon modo che vostra maestà saperà lor rechecza <sup>59</sup>et loro jntrada; ultra quilli denari che quella <sup>60</sup>de lor haverà al presente, anco, quando vostra maestà volerà <sup>61</sup>qualche quantità ad imprestito da loro, como ad simili <sup>62</sup>tempi fanno tucti altri principi, quella saperà <sup>63</sup>da chi domandare senza farli pagare terzi <sup>64</sup>extraordinarij, la qual cosa è la disfaccione de tucti <sup>65</sup>li altrj judei poveri et fare jmpiere la bursa <sup>66</sup>a li richi, avisando vostra maestà che ciascauno judio <sup>67</sup>non li recrescerà pagare ad quella omne quantità, <sup>68</sup>pur che sappiano che vostra maestà li habbia et che li judei <sup>69</sup>richi non li magneno: ad quisto modo vostra maestà non <sup>70</sup>sarrà jngannata et serrà ben servita et || <sup>71</sup>nixuno se porrà agravare. Et, piacendo ad vostra maestà <sup>72</sup>se exequisca, porrà fare fare al dicto Manasse <sup>73</sup>lectere o commissione oportune che lui possa <sup>74</sup>andare per lo regno et farre lo servitio de vostra maestà, <sup>75</sup>et li denari se haveranno da rescotere la maestà vostra <sup>76</sup>habia de ordinare a li perceptorj de le provintie <sup>77</sup>che habiano ad pigliare, perché ipso Manasse non vole maniare denari de la Corte.

|| <sup>78</sup>*Sacrae regiae maiestati* <sup>79</sup>de Manasse judio todesco per servitio <sup>80</sup>de vostra maestà.

<sup>26</sup>recchecze] Titolo abbreviativo inconsueto per la lettera c.

<sup>50</sup> *Jacobo de Martina*] Giacomo de Martina compare come sostituto di Pascasio Diaz Garlón (che vistava tutti gli atti a contenuto finanziario) in un documento del marzo 1492, *Libro rosso della città di Monopoli*, a c. di F. Muciaccia, Tip. Vecchi & C., Trani 1906, 221. *messer Julio*] Giulio de Scorciatis (vd. *supra*, nota 44).

<sup>52</sup> *Gallutio*] Giovanni Galluccio di Aversa, procuratore fiscale nel 1495 (*Regis Ferdinandi primi instructionum liber*, p. 216), figlio forse del notaio Angelillo (*Aversa. Notai diversi*, a c. di N. Nunziata, Athena, Napoli 2005, 43).



## 2. SUPPLICA DI JOSEP A GIULIO DE SCORCIATIS, 1495-1498? (fig. 3)

ASNa, *Carte aragonesi varie*, IX, 707.

<sup>1</sup>Excellentissimo *signore* misser Julio.

<sup>2</sup>Josep lo medico hebreo siciliano fa intendre a vostra <sup>3</sup>excellencie come jà circa de uno anno *et* miczo ipso *supplicante* <sup>4</sup>ha certa quistione con uno Suhar aureficj ad <sup>5</sup>causa de la docta de una su surella vidua de uno <sup>6</sup>maistro Isac, fractre del dicto Suha, *per* la quala jà è <sup>7</sup>stacto dicta sententia diffinitiva *per* li judicj judej <sup>8</sup>sicilianj jn favore de jpsso *supplicante*, *et per* li dictj judicj <sup>9</sup>judej fo posto dicto *supplicante* jn possessione de dicta docta. <sup>10</sup>Dapo' dicto Suha se n'appelao anante lo *excellenticimo* misser <sup>11</sup>Camillo, lo qual *signore* domandò al dicto *supplicante* che avesse <sup>12</sup>ad depositare su provisione jn mano de notaro Amicho *et* <sup>13</sup>con quisto che daria la sententia jn favor suo, *et* <sup>14</sup>cuzej jpsso *supplicante* depositò jn mane de notaro Amicho <sup>15</sup>supradicto ducatj cinco *per* la trecesima, nonobstante che <sup>16</sup>li robbe che ha abuto dicto *supplicante* jn poter suo non <sup>17</sup>valeno ducantj ciquanta; *et* dapo' haver abuto <sup>18</sup>dictj ducatj cinco, dicto *signore* fi ponere dicto *supplicante* <sup>19</sup>jn prisione, dicendo che vole che jpsso *supplicante* deposita <sup>20</sup>tucta la robba che ha receputo *per* dicta docta, overo <sup>21</sup>che daia plegaria sufficiente *per* tucta dicta robba, <sup>22</sup>qualla cosa è jnprocibile ad jpsso *supplicante* *perché* de <sup>23</sup>continuo dicto *supplicante* ha consumato dicta robba tanto <sup>24</sup>*per* sequitare dicta causa quanto *per* pagare li taxe <sup>25</sup>*et* li pagamentj de la maestà del *signore* *re et* altrj cose, <sup>26</sup>*et* anchora *per* su vivere, *perché* ips[o] non tenia altra robba, <sup>27</sup>jn tanto che pocho se trovaria de dicta robba, *et* <sup>28</sup>cuzej mancho trovaria plegaria de tucta la dicta <sup>29</sup>robba; *et perché* dicto *supplicante* non intende essere tenuto <sup>30</sup>ad quisto, actento che jà jpsso sta jn possessione *et* ha <sup>31</sup>la prima sententia *per* li judicj judej jn su favore, jpsso <sup>32</sup>*supplicante* ha *supplicato* al dicto *signore* li piace de relaxarelo <sup>33</sup>de dicta prisione daiendo plegaria de <sup>34</sup>representare|se ad omna hora che *per* la corte sarà requisto, *et* lo <sup>35</sup>dicto *signore* non ha valuto, *per* lo qual jpsso *supplicante* se <sup>36</sup>è agravato *et* ha appellato de su decreto anante <sup>37</sup>vostra *excellencie* *et* vostra *excellencie* remandò dicto *supplicante* al dicto <sup>38</sup>excellente misser Camillo che li provedesse de justicia, *et* <sup>39</sup>lo dicto *signore* non li vole providere, ma jà xx jorne lo <sup>40</sup>povere *supplicante* se more de fame jn prisione. <sup>41</sup>Per|tanto humilmente recorre ad li pede de vostra *excellencie* <sup>42</sup>altra volta, *supplicatoli* de *gratia* li piace de levare <sup>43</sup>la dicta causa de mano del dicto *signore* *et* <sup>44</sup>remetra|la ad la Summaria, overo al gran Consiglio, jn modo <sup>45</sup>che lo dicto *supplicante* sia proveduto de justicia expedicta <sup>46</sup>*et* non se more de fame jn prisione, *et* ad vostra <sup>47</sup>*excellencie* sarà gran elimosna. Ut Deus etc.

|| <sup>48</sup>Al *excellenticimo signore* missere Julio <sup>49</sup>de Josep lo medico hebreo siciliano.

<sup>17</sup>*ducanti ciquanta*] Così.      <sup>23</sup>*continuo*] Dopo l'abbreviazione per *con* viene ripetuta la *n*.  
<sup>26</sup> *ips[o] non*] inchiostro deleto, *non* è aggiunto nell'interlinea.      <sup>39</sup>*non* è aggiunto nell'interlinea, al di sopra di *s(ignore)* e *li*, con un segno che indica il punto di appiccio  
<sup>35</sup>*valuto*] sta per *volutu*.

<sup>11</sup> *Camillo*] Camillo de Scorciatis, cfr. *supra*, nota 44.

<sup>15</sup> *trecesima*] La *trigesima*, che Ferrante aveva tentato di abolire, rientrava nelle spese processuali di cui beneficiavano gli ufficiali regi (cfr. Cassandro, *Lineamenti*, 70; Delle Donne, *Burocrazia*, 384). Dal testo si deduce che i cinque ducati depositati da Iosep era ben più della trentesima parte del valore della dote (50 ducati).

<sup>47</sup> *Ut Deus*] La formula completa è «*Ut Deus maiestatem vestram conservet per tempora longiora*», Senatore, "Forme testuali", 140.

(S. 1) M.

Manasse judio tedesco / el quale no pensa ne  
 desidera altro / sinon fare seruito et vnicia  
 ala d<sup>ta</sup> v. max. pla granda despecta / et fa d'esso  
 quella: per el me sal d'isso Manasse como fidele  
 serauo ac v. d<sup>ta</sup> le parlo dar notitia ad quella  
 essendo informato veram de piu cose / et per  
 como mandamo dela Regia corti: / et na se neada v.  
 d<sup>ta</sup> / et ego voglia essere d'assessor / no uolero  
 manare donari de quella ma solo pla granda  
 fidelitate / para ala d<sup>ta</sup> v. / et m'ondeze ad  
 quella / como certi iudei reoli del Regno multi  
 d'omi se f'f' magnano li altri iudei / et quando  
 se fa qual che recolta p' nome de v. d<sup>ta</sup> / loro  
 re / cateno d'issay piu de quello donaro ala d<sup>ta</sup>  
 regia corti / et mai re / d'eno n' d'io p' modo et  
 loro se p'no d'erecomuti / et hanno d'ess'alti li  
 d'eci iudei: po supplicando no se moue puoies  
 de v. d<sup>ta</sup> / et non d'omisse per tal ca / ma po  
 p' fare ad quella / non e' cel / habra q'li denari / quah  
 sono p' d'ere contentara / et face serui ad v. d<sup>ta</sup>  
 a re / et se teneno d'iti iudei del regno / et lo cose  
 se fanno in d'ano de quella: / po d'oponere se  
 face informato ac / et se iudeo / non e' tale cose  
 piu meglio de h' d'ess' d'ani / Cioe / et h' iudei  
 no uoleno et v. d<sup>ta</sup> / sappia loro re / et / et del  
 loro loro se facino la firma / et ipsi no facieno  
 sinan la mix / et tal uolta se no la tero de gla  
 / hanno / La d<sup>ta</sup> v. / a oramai / et a fidele  
 del d'ito manasse: / para no po importare et  
 q'la non se ben informato de le cose / plegha  
 quella / se p'no serui: / et si si piace con  
 boni modi / et son q'li port / fauer del iudei  
 general del regno / al par / et na uolero  
 migliore de d'urati vel / circa / d'ora gli

S. 1

Fig. 1 - Supplica di Manasse, ASNa, Sommara, Diversi, II numerazione, 397 (a).



Ex<sup>mo</sup> S. M<sup>o</sup> J<sup>o</sup> J<sup>o</sup>

Josep lo medico hebreo sirliano fa lurndre a v.  
 Ex<sup>mo</sup> come la citta de vno anno e mize lpo sup<sup>o</sup>  
 ha certa quistione con vno Suhar aurefij ad  
 causa de la dotta de vna su sorella vidua de vno  
 Maistro J<sup>o</sup> fratre del doto Suhar . p la quala ha  
 stato data stancia diffiniva p li iudij iudej  
 Sirlianij p favor de lpo sup<sup>o</sup> . et p li diti iudij  
 iudij se pesto doto sup<sup>o</sup> p possessione de ditta dotta  
 dapo doto Suhar se nappellao anante lo ex<sup>mo</sup> miss<sup>o</sup>  
 Camillo lo qual s domando al doto sup<sup>o</sup> che hauesse  
 ad deposicio su p<sup>o</sup>ssione p mano de noy amiche .  
 con questo ch daria la stancia p favor suo . et  
 Cuzi lpo sup<sup>o</sup> . cep<sup>o</sup> lpo sup<sup>o</sup> p mane de noy amiche sup  
 doto diti . cingno p latencia no obstante ch  
 li robbe ch ha abito doto sup<sup>o</sup> . p p<sup>o</sup> suo no  
 valono dicitate . et dapo haue abito  
 diti diti . cingno doto . s . fi . p<sup>o</sup> doto sup<sup>o</sup>  
 p prisione dendo ch vole ch lpo sup<sup>o</sup> . de posita  
 tutta la robba ch ha recup<sup>o</sup> p ditta dotta . cuero  
 ch dora plegaria sufficiente p tutta ditta robba .  
 quella cosa e . p paribile ad lpo sup<sup>o</sup> . p ch de  
 quincio doto sup<sup>o</sup> . ha ghemato ditta robba tanto  
 p sequari ditta causa . quomo p pagar li p<sup>o</sup> .  
 e li pagamentij de la Ma<sup>o</sup> del S . va . e alerj cast  
 e curthara p su vivere p . p . forma altra robba  
 intanto ch porho se tronaria de ditta robba . et  
 Cuzi mancho trouaria plegaria de ditta dotta  
 robba . et p doto sup<sup>o</sup> . no iurando . v<sup>o</sup> .  
 ad questo actio ch ja lpo sta p possessione . et ha  
 la p<sup>o</sup> stancia p li iudij iudej p su favor lpo  
 sup<sup>o</sup> . ha sup<sup>o</sup> al doto . s . li p<sup>o</sup> . de .  
 de ditta prisione dendo plegaria de recip<sup>o</sup> .  
 p ad oia hora ch p laroti fara requisto . et lo  
 doto . s . no ha valuto . p la qual lpo sup<sup>o</sup> .  
 e agnato . e ha appellato de su decreto anante  
 v . ex<sup>mo</sup> . et v . ex<sup>mo</sup> . remando doto sup<sup>o</sup> . al doto  
 ex<sup>mo</sup> miss<sup>o</sup> camillo ch li p<sup>o</sup> . de iusticia .  
 lo doto . s . li vole p<sup>o</sup> . ma ja .  
 pouere sup<sup>o</sup> . p .  
 tanto humilamente .  
 altra volta .  
 la ditta causa de mano del doto . s .  
 la ad la sumaria . o uero al gran s<sup>o</sup> .  
 ch lo doto sup<sup>o</sup> .  
 et no .  
 de

De Josep lo medico hebreo Sirliano

Ex<sup>mo</sup> S. M<sup>o</sup> J<sup>o</sup> J<sup>o</sup>

Fig. 3 - Supplica di Josep, ASNa, Carte aragonesi varie, IX, 707.

In nomine domini Amen  
 v<sup>o</sup> Strongoli  
 T<sup>o</sup>no con uerba meo/ stato exposto in questa C<sup>o</sup>m<sup>o</sup> e la v<sup>o</sup> m<sup>o</sup> e  
 bia de Strongolo, como sempre v<sup>o</sup>ne numer d<sup>o</sup>no m<sup>o</sup> forte  
 in v<sup>o</sup> la p<sup>o</sup>te hebrei fore asinpi et m<sup>o</sup> n<sup>o</sup> h<sup>o</sup> altri p<sup>o</sup>bi  
 de d<sup>o</sup>la m<sup>o</sup> et non la b<sup>o</sup> de quella p<sup>o</sup> m<sup>o</sup> m<sup>o</sup> habuimo  
 pagari la pagam<sup>o</sup> fisali d<sup>o</sup> la b<sup>o</sup> de d<sup>o</sup>la m<sup>o</sup> p<sup>o</sup> la rata  
 ad loro tangente, Di q<sup>o</sup> et<sup>o</sup>one la d<sup>o</sup>li iudei in anno 1495  
 expulsi p<sup>o</sup> ordine oct<sup>o</sup> Com<sup>o</sup> et gli fore curruca sop  
 la ramb<sup>o</sup> de m<sup>o</sup> f<sup>o</sup>m<sup>o</sup> monf<sup>o</sup>o venenano p<sup>o</sup> app<sup>o</sup> p<sup>o</sup> h<sup>o</sup>  
 del .5. d<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ue, allora p<sup>o</sup> h<sup>o</sup> p<sup>o</sup>rope de d<sup>o</sup>la m<sup>o</sup>  
 et v<sup>o</sup> f<sup>o</sup>ale sub d<sup>o</sup>z in Tron<sup>o</sup> m<sup>o</sup> p<sup>o</sup>cent<sup>o</sup> v<sup>o</sup>no Sept<sup>o</sup>  
 1495. Et l<sup>o</sup> de la felix m<sup>o</sup> de re ferrando p<sup>o</sup> gli  
 monore ad la sup<sup>o</sup> d<sup>o</sup>te tre sub d<sup>o</sup>z q<sup>o</sup> mar<sup>o</sup> 1496  
 d<sup>o</sup>met<sup>o</sup> g<sup>o</sup>u<sup>o</sup> m<sup>o</sup>q<sup>o</sup> d<sup>o</sup>li iudei in ab<sup>o</sup> f<sup>o</sup>om<sup>o</sup> de d<sup>o</sup>la m<sup>o</sup> m<sup>o</sup>  
 mila loro fam<sup>o</sup> glia et b<sup>o</sup>ra rimencando lo carro et p<sup>o</sup>ro  
 de q<sup>o</sup>lla paguano d<sup>o</sup>li iudei ala b<sup>o</sup> de d<sup>o</sup>la m<sup>o</sup>. Et p<sup>o</sup>  
 q<sup>o</sup>sto sono remasti in grande residuo et n<sup>o</sup> poteno piu m<sup>o</sup>  
 p<sup>o</sup>ntar d<sup>o</sup>to p<sup>o</sup>se. Et q<sup>o</sup> isto hauro l<sup>o</sup>u<sup>o</sup>no remiss<sup>o</sup> ad  
 v<sup>o</sup>stra C<sup>o</sup>m<sup>o</sup> supp<sup>o</sup>licand<sup>o</sup>no la vogliamo p<sup>o</sup>ceder ad loro  
 p<sup>o</sup>ndemp<sup>o</sup> de remedio oportuno. v<sup>o</sup> hauro facto reo<sup>o</sup> p<sup>o</sup>re  
 la d<sup>o</sup>la numeratione v<sup>o</sup>no loro p<sup>o</sup>sta. Et mouamo la p<sup>o</sup>te  
 focti de iudei d<sup>o</sup>no stati numerati in lo n<sup>o</sup>o deli focti  
 de Strongolo: p<sup>o</sup> tanto ve facio la p<sup>o</sup>te p<sup>o</sup> la q<sup>o</sup>le ve d<sup>o</sup>no  
 et o. a. q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>un<sup>o</sup> ordi. et roman<sup>o</sup> d<sup>o</sup> la d<sup>o</sup>la v<sup>o</sup> m<sup>o</sup> de  
 Strongolo debian atemp<sup>o</sup> ex<sup>o</sup> d<sup>o</sup>cessus et p<sup>o</sup> lo adu<sup>o</sup>no  
 tanto man<sup>o</sup> ex<sup>o</sup>ger la pagam<sup>o</sup> fisali d<sup>o</sup>no p<sup>o</sup> d<sup>o</sup>la

Fig. 4 - Lettera della Sommaria contenente la supplica di Strongoli, Napoli 22 novembre 1498, ASNa, Sommaria, Partium, 44 c. 101v (edita in Colafemmina, *The Jews*, n° 402, 467-468).

